REGOLAMENTI

DELLA SOCIETA'

DELL' AMICIZIA CATTOLICA

CAPITOLO I.

Della Società in generale.

I. Previa l'espressa facoltà benignamente accordata dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio VII. si stabilisce in Roma una Società sotto la denominazione di Amicizia Cattolica.

II. Lo scopo di questa Società si è quello di distribuire libri di Religione e di Pietà alle Persone che non potrebbero procacciarsene tanto per mancanza di denaro, come per inesperienza di sì fatta materia.

III. L'utilità che si aspetta da questa Società sarà quella di assodare ne' cuori le sante Massime della Religione, di porre un'argine al mal costume, e di riparare in qualche guisa ai danni che causano i cattivi libri.

IV. Questa Società è instituita ad imitazione di quella di Torino, la quale già da qualche anno prospera felicemente, e siccome questa da quella deriva, così con quella è in stretta relazione.

V. La Società è composta di buoni Cattolici, che nutrendo desiderio di concorrere allo scopo già detto, giovano alla medesima con delle largizioni regolari, ovvero straordinarie.

VI. La medesima riconosce per suo capo, e Protettore l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale De Gregorj.

VII. Tuttociò che più particolarmente spetta alla direzione ed avanzamento della Società è affidato alla cura degli Amministratori.

CAPITOLO II.

Degli Amministratori in generale.

I. Gli Amministratori vengono scelti dal corpo de' contribuenti.

II. Il numero degli Amministratori non oltrepasserà quello di venti.

III. Il Ceto degli Amministratori si cambierà ogni tre anni di una quarta parte.

IV. L'officio degli Amministratori è quello di raccogliere i fondi necessarj, di provvedere i libri, procurarne le traduzioni, e le stampe, e farne la distribuzione.

V. Tra il Ceto degli Amministratori si sceglierà un Segretario, un Tesoriere, un Collettore delle Largizioni, quattro Esaminatori dei libri, quattro Direttori delle Stampe, un Custode, e Depositario dei libri, e gli altri si occuperanno della distribuzione.

CAPITOLO III.

Particolari Officj degli Amministratori.

I. Il Segretario terrà la corrispondenza generale dell'Amministrazione, dirigerà le particolari Ragunanze, dovrà tenere istruito l'Eminentissimo Protettore tanto delle risoluzioni prese nelle particolari Ragunanze, quanto dell'andamento della Società medesima.

II. Il Vice Segretario sarà in ajuto al Segretario, e si presterà al disbrigo di ciò, che dal Segretario sarà incaricato.

III. Il Tesoriere terrà presso di lui li fondi; e li erogherà a seconda delle prescrizioni dell'intiera Amministrazione.

IV. Il Collettore terrà registro dei contribuenti notandovi le largizioni tanto in denaro, che in libri, ed il suo registro farà che sempre corrisponda con quello del Tesoriere che ne riceve l'incasso.

V. Sarà officio degli Esaminatori di conoscere a fondo i libri da inserirsi nel catologo di cui si parlerà in seguito. Nell'esame che essi dovranno farne non potranno dispensarsi dalle due seguenti leggi 1. Mai non ammetteranno libri che entrano in materie disputabili fra Teologi. 2. Escluderanno onninamente quei libri, anche di sana dottrina, che propendono troppo al rigore dovendosi la Società servire soltanto di quei che per via della dolcezza, e dell'amore conducono le anime nella strada dellla Religione, e della pietà. Conosciuto lo spirito dei libri dovranno munirli di loro approvazione, sia per la traduzione, sia per la stampa, sia per la distribuzione.

VI. I Direttori delle stampe dovranno cercare che i libri eschino alla luce puri da errore.

VII. Il Depositario dei libri terrà presso di sè tutti quei libri che verranno donati alla Società, o dalla Società verranno stampati formandone registro, dal quale risulti quante copie mano mano ne passi agli Amministratori che ne regolano la distribuzione.

VIII. I distributori regoleranno la distribuzione a seconda delle regole, che si prescriveranno dall'intiera Società.

CAPITOLO IV.

Delle Ragunanze.

I. Il Corpo degli Amministratori si ragunerà una volta al mese innanzi al Segretario, ed ogni quattro mesi innanzi all'Eminentissimo Protettore.

CAPITOLO V.

Delle Corrispondenze estere.

I. La Società non è ristretta a Roma soltanto, ma si studierà di dilatarla ancora fuori di Roma, tanto per raccogliere le distribuzioni, quanto per far sentire ancora al di là di Roma il giovamento di questa Società medesima.

II. A tal'effetto il Segretario terrà la corrispondenza.

CAPITOLO VI.

Del catalogo dei libri.

I. Si formerà un catalogo di libri da distribuirsi.

II. Verrà questo proposto dai quattro Esaminatori.

III. Verrà approvato dall'Eminentissimo Protettore, e dal Corpo dell'amministrazione.

IV. Nella promulgazione del catalogo si daranno ai distributori le necessarie istruzioni, onde far loro conoscere a qual ceto di Persone debbansi distribuire i libri, che si potranno distinguere in più classi.

CAPITOLO VII.

Indulgenze accordate alla Società.

La Santità di Nostro Signore Papa Pio VII. accorda alla Società dell'Amicizia Cattolica le seguenti Indulgenze.

I. Indulgenza Plenaria agli Amministratori delle Società formate, e stabilite una volta in ogni Settimana.

II. Indulgenza Plenaria ai Corrispondenti ove detta Società non trovasi stabilita due volte al Mese.

III. Indulgenza Plenaria a chi in ragione del suo potere concorre con limosine conspicue e stabili, due volte al Mese.

IV. Indulgenza di sette Anni a chi contribuisce con qualche limosina, e a chi concorre all'opera distribuendo libri, trascrivendoli, facendoli stampare, o prestando qualche altro materiale servizio.

V. Finalmente Indulgenza Plenaria una volta la settimana ed all'articolo della morte, a chi per commissione della Società comporrà opere favorevoli alla Chiesa, ed alla Santa Sede ec.

IMPRIMATUR

Si videbitur Rmo P. Magist. Sacri Palatii Apostolici

Candidus Maria Frattini Archiep. Philip. Vicesg.

IMPRIMATUR

Fr. Philippus Anfossi Ord. Praedic. Sac. Pal. Apost. Magister.